



22.02.2007

---

# Indagine conoscitiva sulla modifica dell'ordinanza della ComCom concernente la LTC

## Sintesi dei risultati

---

### 1. In generale

Il 24 marzo 2006, le Camere federali hanno adottato la modifica della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). In applicazione dell'art. 10 della legge sulla consultazione (RS 172.061), la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ha chiesto il parere degli ambienti interessati sul disegno di modifica della sua ordinanza del 17 novembre 1997 concernente la LTC (RS 784.101.112). L'indagine conoscitiva è stata avviata il 28 giugno 2006 e si è conclusa il 15 settembre 2006. Si è svolta parallelamente a quella indetta dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulla revisione di quattro ordinanze del Consiglio federale.

La ComCom ha ricevuto 11 pareri (cfr. allegato). *Electrosuisse*, *Gemeindeverband*, *CSI* e *TSS* hanno comunicato di non avere osservazioni particolari, mentre *SKS* ha affermato di non avere le capacità necessarie per prendere posizione in merito al disegno di ordinanza. *SGV* riprende le osservazioni della *Chambre Vaudoise des Arts et Métiers*, che allega al suo parere.

### 2. Art. 1

Il *Centre patronal* et la *SGV* approvano la modifica proposta dell'art. 1. La *SSR* è favorevole anche della delega all'UFCOM della competenza del rilascio delle concessioni di radiocomunicazione interamente o essenzialmente destinate alla diffusione di programmi di radiotelevisione con diritto di accesso. Ritiene tuttavia che tutte le concessioni per la diffusione di programmi radiotelevisivi dovrebbero essere rilasciate dall'UFCOM senza pubblica gara.

### 3. Art. 13a

*COLT* propone di completare l'art. 13a prevedendo sanzioni finanziarie nei confronti del fornitore dominante che non fornisce entro i termini le informazioni richieste.

## 4. Appendice 3

Il *Centre Patronal* considera troppo ampio e complicato il grado di regolamentazione, e dubita della necessità del proposto intervento nelle imprese e nel loro modo di rilevare le informazioni. Il numero di dettagli richiesti sarebbe esagerato, come pure il fatto di dover garantire retroattivamente per 5 anni il diritto di visionare la contabilità. Considera irrealistica la padronanza dei modelli di costo indipendentemente dal fornitore dominante e che il termine di conservazione di 5 anni delle fatture effettivamente pagate per impianti acquistati sia eccessivo. Propone di semplificare le esigenze e di mantenerle a un livello generale. La *SGV* e la *Chambre Vaudoise des Arts et Métiers* condividono l'opinione del *Centre Patronal*.

*Orange* menziona che, spesso, con le informazioni interne a disposizione non è possibile ottenere il livello di dettaglio richiesto nell'Appendice 3. Tuttavia, non spetterebbe all'Appendice 3 prescrivere alle imprese come tenere la loro contabilità. Dovrebbe piuttosto stabilire regole su come dedurre un modello di costi compatibile alle esigenze legali. Pertanto, il livello di dettaglio del modello di costo dovrebbe rispecchiare il livello di dettaglio scelto per l'analisi prodotta a scopo interno all'impresa. La possibilità di visionare la contabilità dovrebbe essere garantita solo per i settori toccati dalla regolamentazione. L'obbligo di tenere conti separati per i settori regolamentati è esagerato, e per questo mancano le basi legali. Eccessivo anche il termine di 5 anni per la conservazione delle fatture effettivamente pagate per l'acquisto di impianti. Infine *Orange* desidera che FL-LRIC non sia più considerato quale unico metodo per l'ottenimento di un modello di costo. Potrebbero essere impiegati anche altri metodi (basati sul metodo LRIC), motivo per cui l'Appendice 3 dovrebbe adottare una formulazione più aperta.

*Swisscom* ritiene che l'obiettivo dell'Appendice 3 dovrebbe essere quello di formulare criteri di verificabilità del modello di calcolo e la risultante determinazione dei prezzi orientati ai costi. Essa teme che l'Appendice 3 emani prescrizioni per la contabilità interna di un fornitore dominante, per le quali non esistono basi legali. Secondo *Swisscom* sarebbe sufficiente fornire all'autorità di regolamentazione costi credibili, non sarebbe necessaria una prova inconfutabile come accennato nell'Appendice 3. Inoltre, questo testo limiterebbe il libero apprezzamento delle prove. Sarebbe inoltre insensato prendere riferimenti non vincolanti. Le definizioni non sarebbero chiare e andrebbero rielaborate.

*Swisscom* propone una serie di correzioni alle singole esigenze di base. L'esigenza di base 3 (esattezza) dovrebbe essere eliminata, l'esigenza di base 6 (paragonabilità) concernente la paragonabilità delle informazioni nel tempo (terzo periodo) dovrebbe essere limitata alla presentazione di informazioni rilevanti che abbiano considerevole influsso sul risultato finale.

Per quanto riguarda l'esigenza relativa ai dati e alla documentazione, *Swisscom* indica che l'esigenza 2 dovrebbe valere solo per i dati utilizzati anche internamente all'impresa. La contabilità analitica interna non è adatta quale base per la creazione di modelli di costo conformi alle esigenze legali, per cui il primo periodo andrebbe eliminato e anche la relazione sulle vecchie procedure di accesso andrebbe relativizzata (esigenza 3). L'esigenza 5 andrebbe considerata separatamente dalla contabilità analitica interna, per cui per la preparazione dei costi efficienti il fornitore dominante dovrebbe basarsi unicamente sulle citate prescrizioni di contabilità. La consultazione della contabilità degli ultimi 5 anni sarebbe eccessiva, l'esigenza 6 andrebbe pertanto abolita o limitata. Sarebbe da eliminare anche l'esigenza 7, per la quale non ci sarebbero sufficienti basi legali, oppure occorrerebbe riformularla in modo tale da meglio soddisfare l'obiettivo di divieto di discriminazione.

Per quanto concerne le esigenze legate alla contabilità analitica, *Swisscom* indica che l'esigenza 9 emana prescrizioni per la contabilità analitica interna, senza le necessarie basi legali, pertanto, va stralciata; inoltre, il suo contenuto esisterebbe già in altre esigenze. *Swisscom* contesta la necessità, quale fornitore dominante, di dover presentare bande di prezzo; inoltre, l'esigenza 11 sarebbe contraddittoria e andrebbe pertanto cancellata. Occorrerebbe eliminare anche l'esigenza 14 in quanto mancano le basi legali.

Per quanto riguarda le esigenze su rilevamento, valutazione e previsioni, *Swisscom* aggiunge che l'esigenza 16 solleva varie questioni concernenti la vigilanza indipendente durante lo svolgimento di controlli a campione, e che queste andrebbero chiarite precisando le esigenze. Il termine di conservazione di 5 anni delle fatture effettivamente pagate per impianti acquistati sarebbe esagerato a causa del rapido sviluppo del mercato delle telecomunicazioni e andrebbe adattato (esigenza 17). Infine, occorrerebbe determinare i vari possibili fattori d'influenza (esigenza 18).

*Swisscom* rende attenti alla mancanza di disposizioni transitorie per quanto riguarda le procedure pendenti e i problemi ad esse legati e auspica che venga adottata una disposizione in questo senso.

## **Elenco dei partecipanti**

Centre patronal (Centro patronale)  
COLT Telecom AG  
CSI Conferenza svizzera sull'informatica  
Electrosuisse  
Orange Communications SA  
Schweizerischer Gemeindeverband (Associazione dei Comuni Svizzeri)  
SGV Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)  
SKS Stiftung für Konsumentenschutz (Fondazione per la protezione dei consumatori)  
SRG SSR idée suisse  
Swisscom AG  
TSS Telecommunication Support Services AG